

COMUNE DI MONTAGNANA

Regolamento sulle forme di utilizzo e gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale o degli impianti acquisiti in uso da terzi o da Istituti Scolastici.

INDICE GENERALE

Art. 1	Definizioni.	Pag.	2
Art. 2	Oggetto e finalità.	Pag.	2
Art. 3	Tipologie ed elementi di classificazione degli impianti sportivi comunali.	Pag.	3
Art. 4	Forme di gestione degli impianti sportivi.	Pag.	4
Art. 5	Attività di gestione degli impianti e concessione in uso di spazi nell'ambito egli stessi.	Pag.	5
Art. 6	Soggetti potenziali affidatari della gestione degli impianti sportivi.	Pag.	5
Art. 7	Attività sportive realizzate negli impianti ed uso pubblico sociale degli stessi.	Pag.	5
Art. 8	Requisiti per la partecipazione di Associazioni e Società Sportive alle procedure per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali.	Pag.	6
Art. 9	Procedure di affidamento in gestione di impianti con rilevanza sociale connessa al contesto territoriale – art. 3 c. 1 lett. b).	Pag.	7
Art. 10	Procedure di affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali a qualificati soggetti terzi mediante selezione – art. 3 c. 1 lett. a).	Pag.	7
Art. 11	Criteri generali per l'affidamento in gestione a soggetti terzi mediante selezione.	Pag.	8
Art. 12	Modalità particolari di gestione connesse a investimenti di soggetti terzi.	Pag.	9
Art. 13	Affidamento della gestione di impianti sportivi comunali a soggetti partecipati o controllati dall'Amministrazione.	Pag.	9
Art. 14	Formalizzazione del rapporto convenzionale tra Amministrazione e soggetto individuato come affidatario della gestione di impianti sportivi comunali.	Pag.	10
Art. 15	Elementi particolari del rapporto convenzionale inerenti eventuali migliorie strutturali/investimenti realizzabili dal soggetto cui sia stata affidata la gestione di impianti sportivi comunali.	Pag.	10
Art. 16	Durata dell'affidamento in gestione degli impianti sportivi.	Pag.	11
Art. 17	Verifiche e controlli relativi agli affidamenti in gestione.	Pag.	11
Art. 18	Disposizioni transitorie e di rinvio.	Pag.	12
Art. 19	Entrata in vigore.	Pag.	12
Allegato A	– Classificazione impianti sportivi montagnanesi.	Pag.	13

Art. 1 **(Definizioni)**

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) per "Amministrazione", il Comune di Montagnana;
 - b) per "impianto sportivo", il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive, sia di proprietà comunale ed in diretta gestione, sia afferente ad istituzioni scolastiche;
 - c) per "attività sportiva", la pratica di una o più discipline sportive svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;
 - d) per "forme di utilizzo" e "forme di gestione", rispettivamente le modalità con le quali l'Amministrazione concede l'utilizzo di un impianto sportivo o ne concede la gestione a terzi;
 - e) per "affidamento in gestione", il rapporto nel quale a favore dell'affidatario si verifica una traslazione di funzioni e poteri pubblici propri dell'Amministrazione concedente e sul suddetto soggetto gravano i rischi di gestione del servizio;
 - f) per "concessione in uso", il provvedimento con il quale l'Amministrazione autorizza l'uso di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
 - g) per "tariffe", le somme che l'utilizzatore dell'impianto deve versare all'Amministrazione o al gestore dell'impianto.

Art. 2 **(Oggetto e finalità)**

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e degli impianti sportivi acquisiti in uso da terzi o da Istituti Scolastici, secondo quanto disposto dall'articolo 90, comma 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
2. Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli acquisiti in uso da terzi o da Istituti scolastici e le attrezzature in essi esistenti sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria, ricreativa e **sociale di interesse pubblico**, nell'ambito di un'organizzazione delle risorse rinvenibili nel territorio in ambito cittadino volta a valorizzare il sistema di rete delle strutture destinate allo sport.
3. L'uso pubblico degli impianti sportivi ricompresi in tale sistema è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.
4. La gestione degli impianti sportivi comunali, nonché di quelli acquisiti in uso da terzi o da istituti scolastici è finalizzata a realizzare obiettivi di economicità complessiva.
5. Con il presente regolamento, l'Amministrazione tende alla realizzazione delle seguenti finalità specifiche, che considera di rilevante interesse pubblico:

